



Entrare nel mercato italiano dello Spazio: la L. 89/2025

a cura di:

Avv. Raffaele Battaglini (LL.M.)

INTRODUZIONE

L'entrata in vigore della Legge n. 89 del 13 giugno 2025 rappresenta una svolta per il settore spaziale italiano, istituendo per la prima volta un quadro normativo organico e specificamente domestico per l'Economia dello Spazio.

Fino a questa data, l'Italia, pur essendo un attore storico e rilevante nel contesto spaziale internazionale, si affidava principalmente ai principi generali sanciti dai trattati internazionali, primo fra tutti il Trattato sullo Spazio Extra-atmosferico del 1967 (Outer Space Treaty).

Questa legge, recependo gli obblighi internazionali (come la registrazione e la responsabilità), fissa meccanismi operativi chiari per la crescita e la stabilità degli operatori privati italiani e internazionali che scelgono l'Italia come base per le loro attività spaziali.

L'obiettivo primario della Legge 89/2025 è fornire la certezza del diritto per attrarre investimenti e stimolare l'innovazione in un settore ad alta intensità di capitale e rischio.

Questa certezza si concretizza attraverso tre pilastri normativi interconnessi:

- **regime autorizzativo**: sistema di licenze e autorizzazioni *ex ante* per tutte le attività spaziali condotte da entità private italiane o sul territorio nazionale. Questo regime è progettato per bilanciare la promozione dell'iniziativa economica con la necessità di garantire la sicurezza nazionale, la sostenibilità delle operazioni nello spazio (mitigazione dei detriti) e il rispetto degli impegni internazionali;
- **responsabilità civile**: meccanismi di ripartizione della responsabilità tra lo Stato e l'operatore privato per i danni causati da attività spaziali superando le ambiguità derivanti dall'applicazione del solo Diritto Internazionale;
- **politica industriale**: incentivi per il sostegno finanziario e meccanismi per facilitare l'accesso al mercato.

L'esercizio delle attività spaziali non può prescindere dal coordinamento con normative preesistenti che tutelano gli interessi strategici e di sicurezza nazionale e internazionale:

- Normativa **Dual-Use** (Regolamento UE 2021/821): disciplina l'esportazione, l'intermediazione, il transito e il trasferimento di beni, software e tecnologie a duplice uso (civile e militare) per cui è necessaria una specifica autorizzazione;
- Normativa sui **Materiali d'Armamento** (L. 185/1990): si applica ai prodotti specificamente progettati e costruiti per un impiego prevalente in ambito militare o di polizia, soggetti rigorosi controlli e autorizzazioni governative.

Questo documento non è e non può essere considerato una consulenza legale, fiscale o di investimento. La finalità è puramente informativa e formativa.

1. OGGETTO

La Legge 89/2025 (e il suo nucleo operativo, il Titolo II) istituisce un regime autorizzativo obbligatorio per tutte le attività spaziali soggette alla giurisdizione italiana.

L'ambito di applicazione è intenzionalmente ampio per coprire tutte le operazioni strategiche e commerciali.

1.1 Attività Coperte

La Legge sull'Economia dello Spazio si configura come un quadro normativo onnicomprensivo, progettato per governare l'intero spettro delle attività spaziali e garantirne lo svolgimento in piena conformità con gli obblighi internazionali e gli interessi nazionali.

L'applicazione della normativa abbraccia tutte le fasi del ciclo di vita di una missione spaziale, assicurando una copertura regolamentare completa. Inoltre, include le operazioni più innovative legate alla cosiddetta **New Space Economy**.

La Legge, infatti, definisce "**Attività Spaziale**" come segue:

- il lancio, il rilascio, la gestione in orbita e il rientro di oggetti spaziali, compresi lo smaltimento dalle orbite terrestri e la rimozione di oggetti;
- i servizi in orbita, l'assemblaggio e l'utilizzo di stazioni spaziali orbitanti nonché la produzione di oggetti nello spazio extra-atmosferico e sui corpi celesti;
- l'esplorazione, l'estrazione e l'uso delle risorse naturali dello spazio extra-atmosferico e dei corpi celesti, in conformità agli strumenti giuridici adottati a livello internazionale;
- il lancio, il volo e la permanenza, di breve o di lungo periodo, di esseri viventi nello spazio extra-atmosferico e sui corpi celesti;
- le attività condotte attraverso le piattaforme stratosferiche e i razzi sonda;
- ogni altra attività realizzata nello spazio extra-atmosferico e sui corpi celesti da operatori cui si applica la Legge sull'Economia dello Spazio.

Oltre alle operazioni spaziali in senso stretto, la Legge riconosce e disciplina in modo esplicito le attività che rivestono un interesse strategico per la nazione. Un esempio fondamentale di tale interesse è l'impiego delle capacità spaziali per la sicurezza e la resilienza del territorio. In particolare, la normativa include le attività di osservazione terrestre quando queste sono finalizzate alla previsione e prevenzione del rischio, che comprende la gestione delle emergenze, il monitoraggio ambientale e la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici.

1.2 Entità Coperte

La Legge adotta un approccio inclusivo, basato su criteri di nazionalità e territorialità, per determinare il proprio raggio d'azione:

- **Operatori di Nazionalità Italiana** (Criterio di Nazionalità): la Legge si applica a qualsiasi entità che possieda la nazionalità italiana. Questo criterio si applica indipendentemente dal luogo in cui l'attività spaziale viene condotta. Di conseguenza, un operatore italiano che effettui un lancio o gestisca un satellite in orbita, anche partendo da una base straniera o operando esclusivamente nello spazio extra-atmosferico, è soggetto al rispetto di questo quadro normativo;
- **Operatori Stranieri sul Territorio Italiano** (Criterio di Territorialità): il quadro normativo si estende anche a entità estere che scelgano di condurre attività spaziali direttamente sul territorio della Repubblica Italiana.

È prevista una **deroga esplicita** dall'applicazione di questo nuovo regime normativo per le attività spaziali condotte in modo diretto e autonomo da:

- **Ministero della Difesa**: in relazione alle missioni di sicurezza e difesa nazionale, nonché alle attività a supporto delle forze armate;
- **Agenzie di sicurezza e intelligence dello Stato**: per le operazioni che rientrano nelle loro specifiche funzioni istituzionali di protezione della sicurezza nazionale e di raccolta di informazioni strategiche.

Queste attività rimangono soggette a regimi normativi e procedure di autorizzazione separati e specifici, che tengono conto della loro natura sensibile e strategica per gli interessi dello Stato.

2. AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione funge da "filtro pubblico" che condiziona l'intera architettura legale privata.

È l'atto formale con cui lo Stato verifica la fattibilità tecnica e finanziaria di un operatore prima di garantirgli la propria protezione sovrana e i limiti di responsabilità.

2.1 La Procedura di Autorizzazione

La procedura di autorizzazione ha natura amministrativa e coinvolge molteplici organi di governo, garantendo una valutazione completa che integra considerazioni tecniche, di sicurezza e di difesa.

Passaggio	Autorità/Soggetti Coinvolti	Attività/Scadenza
Presentazione dell'istanza	Autorità Responsabile (Presidenza del Consiglio dei Ministri) tramite l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI).	L'Operatore presenta l'istanza. È richiesto il pagamento di un onere composto da costi di istruttoria e un contributo specifico.
Valutazioni Tecniche	ASI	Verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi. 60 giorni (sospensibili per 30 giorni per informazioni/ispezioni aggiuntive).
Istruttoria Finale	Autorità Responsabile, Ministero della Difesa e COMINT (Comitato Interministeriale).	Il COMINT svolge l'istruttoria finale, consultando le agenzie di sicurezza/intelligence e l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.
Decisione Finale	Presidente del Consiglio dei Ministri o l'Autorità Politica delegata per le politiche spaziali e aerospaziali	Adozione della decisione finale entro un termine complessivo massimo di 120 giorni dalla presentazione dell'istanza.

L'autorizzazione può essere negata per ragioni di interesse pubblico prevalente, inclusi il pregiudizio alla difesa/sicurezza nazionale, legami con Stati che minacciano la pace internazionale, o un conflitto con un interesse fondamentale della Repubblica.

2.2 Requisiti per l'Autorizzazione

Per ottenere l'autorizzazione, l'operatore deve dimostrare requisiti oggettivi (attinenti alla missione) e soggettivi (relativi alla capacità dell'operatore).

Categoria	Requisito	Importanza Strategica per l'Operatore
Oggettivo	Sicurezza dell'Attività	Analisi degli impatti sulla sicurezza, dell'inquinamento luminoso e radio-elettrico, e misure concrete per la mitigazione dei detriti spaziali (inclusi protocolli di rientro sicuro).
	Resilienza dell'Infrastruttura	Protezione contro rischi cibernetici, fisici e di interferenza, inclusi crittografia necessaria, sistemi di backup e gestione degli incidenti (la Cybersecurity deve essere "integrata sin dalla fase di progettazione").
	Sostenibilità Ambientale	Valutazione dell'impatto ambientale dell'intero ciclo di vita, dalla progettazione alla fine vita.
Soggettivo	Condotta Generale	Possesso dei requisiti di moralità professionale e affidabilità.
	Capacità Professionale/Tecnica	Dimostrazione di competenze adeguate per condurre in sicurezza le attività richieste.

	Solidità Finanziaria	Capacità finanziaria adeguata, commisurata ai rischi. Criteri flessibili si applicano a start-up e PMI.
	Copertura Assicurativa	Stipula obbligatoria di un contratto di assicurazione conforme all'Articolo 21.
	Prevenzione delle Collisioni	Disponibilità di un servizio (interno o di terzi) per la prevenzione delle collisioni in orbita.

3. REGISTRAZIONE E RESPONSABILITÀ

L'ASI (Agenzia Spaziale Italiana) gestisce il **Registro Nazionale per gli oggetti spaziali** per i quali l'Italia è lo "Stato di Lancio".

La Registrazione è l'atto legale essenziale che stabilisce il collegamento tra titolarità del bene e lo Stato, un requisito fondamentale per invocare i limiti di responsabilità nazionali.

Oltre ai dati richiesti dalla Convenzione del 1975, gli operatori sono tenuti a fornire informazioni relative al lanciatore, all'orario di lancio (UTC), al proprietario e al costruttore dell'oggetto spaziale.

La legge disciplina la responsabilità civile in base al luogo in cui si verifica il danno implementando la Convenzione sulla Responsabilità del 1972:

Luogo del Danno	Tipo di Responsabilità	Requisito Probatorio
Superficie Terrestre o Aeromobile in Volo	Responsabilità Oggettiva	L'Operatore è sempre responsabile; non è necessario provare la colpa. Superabile solo provando il dolo della vittima.
Danno in Orbita (tra oggetti spaziali)	Responsabilità basata sulla colpa	Responsabilità disciplinata dalle norme ordinarie del codice civile; la colpa dell'operatore deve essere provata (spesso determinata dalla non conformità agli standard tecnici di <i>due diligence</i>).

La normativa in materia di attività spaziali private, in linea con gli obblighi internazionali derivanti principalmente dal Trattato sullo Spazio Extra-atmosferico (Outer Space Treaty del 1967) e dalla Convenzione sulla Responsabilità Internazionale per Danni Causati da Oggetti Spaziali (Liability Convention del 1972), impone allo Stato Italiano una posizione di responsabilità internazionale sussidiaria (o diretta, a seconda dei casi) per le attività condotte dai propri operatori privati.

Qualora lo Stato Italiano sia chiamato a rispondere a livello internazionale e, di conseguenza, sia ritenuto responsabile per un danno o un incidente causato da un

operatore privato autorizzato a svolgere attività spaziali sotto la sua giurisdizione, la Legge nazionale prevede la possibilità di esercitare il Diritto di Rivalsa.

Il Diritto di Rivalsa (o azione di regresso) è lo strumento legale attraverso il quale lo Stato, dopo aver risarcito il danno a livello internazionale, può agire nei confronti dell'operatore privato che ha effettivamente causato l'incidente per ottenere il rimborso delle somme pagate.

Lo Stato può esercitare il Diritto di Rivalsa nei confronti dell'operatore tipicamente fino ai limiti previsti dalla copertura assicurativa obbligatoria o da altre garanzie finanziarie che l'operatore è tenuto a stipulare come condizione per ottenere l'autorizzazione all'attività spaziale.

A salvaguardia del sistema di responsabilità e per attrarre investimenti, l'Italia ha stabilito un sistema a fasce per le garanzie assicurative/finanziarie obbligatorie:

- massimale standard: € 100 milioni per singolo evento;
- massimale intermedio: un minimo di € 50 milioni per profili di rischio inferiori;
- massimale ricerca/startup: un minimo di € 20 milioni per operatori con finalità di ricerca o qualificati come start-up innovative.

La Legge stabilisce l'azione diretta della parte danneggiata nei confronti dell'assicuratore, garantendo una protezione solida ed effettiva per le vittime.

4. CRONOPROGRAMMA OPERATIVO

Per entrare nel settore spaziale italiano e mitigare il rischio regolatorio, gli operatori devono allineare i loro processi di approvvigionamento e progettazione con le seguenti scadenze normative:

Fase	Azione Obbligatoria	Obiettivo Strategico
Pre-progettazione	Integrare gli standard di sicurezza (SDA/SSA) e di igiene cibernetica UE/Italiani nell'architettura dell'oggetto.	Assicurare la Security by Design per prevenire il diniego regolatorio e minimizzare la "negligenza" in sede giudiziale.
Approvvigionamento	Imporre clausole di " back-to-back " in tutti i contratti con i subappaltatori, garantendo l'accesso a telemetria, log e diritti di verifica.	Creare una necessaria salvaguardia legale per la difesa basata sulla colpa e per la sostanzialità della richiesta assicurativa.
Presentazione dell'Istanza Autorizzativa	Presentare una valutazione dettagliata del rischio e confermare l'idoneità al tetto assicurativo più favorevole da €20M o €50M.	Ottimizzare l'allocazione del capitale e assicurare la protezione della responsabilità da parte dello Stato.
Post-lancio	Immediata iscrizione nel Registro Nazionale.	Stabilire formalmente il collegamento con lo Stato per attivare le limitazioni di responsabilità e le protezioni del Diritto di Rivalsa dello Stato.

5. INTERSEZIONI NORMATIVE

5.1 Interconnessione con la normativa sul duplice uso (*dual-use*)

Oltre alla normativa nazionale sull'Economia dello Spazio, gli operatori potrebbero essere soggetti alla **disciplina sul “*dual use*”** (duplice uso), definita a livello europeo dal Regolamento UE 2021/821 e recepita nell'ordinamento italiano dal Decreto Legislativo 221/2017.

Il Regolamento UE istituisce il regime comune europeo per il controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (beni, software e tecnologie con potenziale impiego sia civile sia militare, inclusi quelli utilizzabili per la progettazione o lo sviluppo di armi di distruzione di massa).

La normativa si rivolge a esportatori, intermediari e fornitori di assistenza tecnica residenti o stabiliti nel territorio doganale dell'Unione Europea e si applica ai prodotti:

- esplicitamente elencati nell'Allegato I del Regolamento (inclusi i trasferimenti telematici di software e tecnologie);
- non elencati (clausola "***catch-all***") se l'esportatore è conoscenza del fatto che i prodotti potrebbero essere destinati allo sviluppo di armi di distruzione di massa, a scopi militari in Paesi soggetti a embargo o a gravi violazioni dei diritti umani.

È obbligatorio ottenere un'autorizzazione (specificata, globale o generale) prima di procedere all'esportazione.

Gli esportatori che utilizzano autorizzazioni globali devono adottare un Programma Interno di Conformità (ICP) per valutare e gestire i rischi legati agli utenti e agli usi finali.

Gli operatori devono conservare documenti commerciali dettagliati sulle operazioni (fatture, documenti di trasporto, ecc.) per almeno 5 anni dalla fine dell'anno solare in cui è avvenuta l'operazione.

Le autorità competenti hanno il potere di raccogliere informazioni e ispezionare i locali degli operatori per verificare la corretta applicazione dei controlli.

Il D.Lgs. 221/2017 adegua l'ordinamento italiano alle norme europee sui prodotti a duplice uso, sulle merci anti-tortura e sugli embarghi commerciali, stabilendo la cornice applicativa nazionale.

Nello specifico, il decreto italiano individua l'Autorità competente nazionale (l'UAMA) incaricata di rilasciare le autorizzazioni previste dal regolamento europeo e stabilisce il quadro delle sanzioni penali e amministrative per la violazione delle norme europee sull'esportazione.

Per l'autorizzazione è necessario fornire un documento in cui il cliente finale certifica l'uso pacifico e civile del prodotto.

Per i trasferimenti tecnologici via web, l'operatore deve adottare procedure di accesso sicure, tracciabili e dotate di log informatici.

Chi usa autorizzazioni globali o generali deve inviare all'UAMA un report riepilogativo ogni semestre.

La conformità Dual-Use deve essere gestita in parallelo all'istanza autorizzativa prevista dalla Legge italiana sull'Economia dello Spazio e funge da screening preliminare per le valutazioni di sicurezza che verranno effettuate dal COMINT e dal Ministero della Difesa in fase di istruttoria. Il mancato rispetto del Regolamento Dual-Use (es. un trasferimento non autorizzato) costituirebbe una base sufficiente per il diniego dell'autorizzazione per "pregiudizio alla difesa/sicurezza nazionale" o per "legami con Stati che minacciano la pace internazionale".

5.2 Interconnessione con la normativa sui materiali d'armamento

La Legge 185/1990 stabilisce un quadro normativo molto rigoroso per tutte le attività che riguardano i materiali d'armamento e i prodotti per la difesa.

Tale legge disciplina l'esportazione, l'importazione e ogni passaggio ad esse relativo: transito, trasferimento tra Paesi UE, attività di intermediazione, concessione di licenze per la produzione e spostamento della produzione all'estero (delocalizzazione).

L'obiettivo primario è duplice: assicurare che queste operazioni siano sempre allineate con la politica estera e di difesa nazionale e, soprattutto, rispettare il principio fondamentale della Costituzione italiana che ripudia la guerra. Per questo motivo, la legge impone divieti categorici di esportazione verso Stati coinvolti in conflitti armati, soggetti a sanzioni internazionali (embargo) o noti per gravi violazioni dei diritti umani.

La disciplina si applica alle imprese che hanno ottenuto la preventiva iscrizione nel Registro Nazionale delle Imprese, un albo gestito dal Ministero della Difesa. Riguarda tutti gli attori coinvolti: i fornitori che operano in Italia, i destinatari finali e gli intermediari che facilitano le transazioni commerciali.

La legge sui materiali d'armamento si applica ogni volta che vi è un movimento fisico di questi beni o un trasferimento "immateriale" - per esempio trasmissione telematica di software, dati o tecnologie - a condizione che i beni, i sistemi o i componenti siano stati progettati e costruiti per un impiego prevalente in ambito militare o di polizia. Questo include una vasta gamma di prodotti, come armi, veicoli, navi, aeromobili, esplosivi e specifiche apparecchiature elettroniche elencate negli appositi documenti ufficiali.

Gli **adempimenti fondamentali** per le imprese sono i seguenti:

- preventiva iscrizione al Registro Nazionale;

- autorizzazione preventiva dai Ministeri degli Affari Esteri e della Difesa per procedere con trattative con clienti;
- ottenimento di una licenza (individuale, globale o generale) rilasciata dall'UAMA presso il Ministero degli Affari Esteri;
- per le esportazioni al di fuori dell'Unione Europea, rilascio, da parte delle autorità del Paese destinatario, di un "Certificato di Uso Finale" che serve ad attestare come verrà impiegato il prodotto e a impedire che venga riesportato in modo non autorizzato;
- tenuta di registri dettagliati di tutti i trasferimenti e conservazione della documentazione relativa per un periodo minimo di cinque anni;
- comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze di tutte le operazioni bancarie connesse a queste transazioni.

La Legge sui materiali d'armamento prevale sulla Legge sull'Economia dello Spazio.

6. CONCLUSIONI

Il percorso autorizzativo per un operatore spaziale moderno è un esercizio di **coordinamento gerarchico**: un componente satellitare può ricadere simultaneamente in più regimi, ma esiste una chiara gerarchia dei controlli.

La Legge 89/2025 istituisce un quadro normativo organico il cui obiettivo primario è fornire la certezza del diritto per attrarre investimenti e stimolare l'innovazione. L'ambito di applicazione è onnicomprensivo, coprendo l'intero spettro delle Attività Spaziali (inclusi i servizi in orbita e l'estrazione di risorse) e si estende agli operatori di nazionalità italiana e a quelli stranieri che operano sul territorio nazionale.

Per l'autorizzazione, la Legge impone requisiti oggettivi stringenti sotto i profili di fattibilità tecnica, economica ed ambientale, nonché di opportunità geopolitica.

Il punto focale del percorso regolatorio è l'intersezione con le normative preesistenti. La prevalenza della L. 185/1990 sui materiali da armamento è chiara: se un prodotto viene modificato per uso militare, ricade sotto la normativa dei materiali d'armamento. Analogamente, la Legge sull'Economia dello Spazio non pregiudica l'applicazione delle normative sul duplice uso.

Le imprese spaziali devono dunque dotarsi di una **struttura di Trade Compliance integrata**. Un disallineamento tra i 120 giorni dell'autorizzazione spaziale e i 180 giorni di una licenza export può paralizzare il "Time-to-Market": la conformità agisce da protezione contro la perdita della garanzia assicurativa e il rischio di default operativo.

Per approfondire: il podcast Next Legal su Spotify



puntata 166

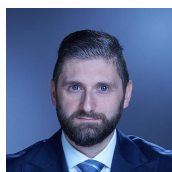


puntata 168



puntata 170

Autore



Raffaele Battaglini

CEO

Si occupa abitualmente di operazioni M&A e contrattualistica con attenzione al mondo delle start-up e delle nuove tecnologie, in particolare tecnologia blockchain, IA e settore spaziale.



Futura Law Firm S.t.a.r.l. S.B.

Via Davide Bertolotti n. 7
10121 **Torino** | +39 011 08 66 155
info@futura.legal | **futura.legal**

